



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Protocollo e data in intestazione
Dirigente dell'Ufficio II: dott.ssa Esterina Lucia Oliva

II DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto ministeriale prot. n. AOOGABMI.205 del 26 ottobre 2023, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”* nonché i relativi Allegati;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2024, recante l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola (di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno) da ripartirsi per regione, per classi di concorso e per tipologia di posto, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili;
- VISTI** i decreti del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221 e 22 dicembre 2023, n. 255;
- VISTO** l’art. 14-bis, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), il quale, nel sostituire il sesto periodo dell’art. 59, comma 10, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto che *“Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante *“Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”*;
- VISTO** il D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024, recante *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* ed il relativo Allegato A (Percentuale riservisti), Allegato B (Conteggio Personale per genere e regione al 31.12.2023), Allegato 1 (Posti a bando scuola secondaria), Allegato 1-bis (Tabella di corrispondenza nuove classi di concorso), Allegato 2 (Classi di concorso e Aggregazioni), come sostituito integralmente dall’Allegato 1 del D.D.G. prot. n.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

AOODPIT.55 del 13.01.2025;

VISTO il D.D.G prot. n. AOODPIT.55 del 13.01.2025, recante “*Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059*” ed il relativo Allegato 1 (Classi di concorso e Aggregazioni);

VISTI i posti messi a bando, specificati nell’Allegato 1 al D.D.G prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024, per la classe di concorso **AM01 - (ex A001) Disegno e Storia dell'arte nell'istruzione Secondaria di I Grado;**

CONSIDERATO che, per la surrichiamata classe di concorso, questo Ufficio è responsabile della procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria di merito **per la regione Puglia;**

VISTE le ulteriori disposizioni regolanti le precitate procedure selettive, tra cui i quadri di riferimento per la valutazione delle prove concorsuali;

VISTI i propri decreti di costituzione/rettifica delle Commissioni giudicatrici per le surrichiamate classi di concorso;

VISTA la compilazione da parte delle Commissioni giudicatrici, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, della graduatoria di merito regionali per la procedura concorsuale in parola relativa alla predetta classe di concorso;

VISTO l’art. 9, comma 1 del bando secondo cui la graduatoria “*è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali*”;

TENUTO CONTO altresì, del dettame dell’art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall’art. 2, comma 1 rubricato “*Disposizioni urgenti per l’attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti*” del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) per cui “*la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso*”;

PRESO ATTO di quanto ulteriormente precisato dal suindicato articolo per cui “*All’integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

- TENUTO CONTO** di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1 della medesima; artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010; art. 1 comma 9 bis del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, a mente di cui *“l. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”*;
- TENUTO CONTO** che, ai fini della compilazione della graduatoria di merito, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 *“solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro”*;
- TENUTO CONTO** di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di “preferenze” da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l'ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
- TENUTO CONTO** del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;
- TENUTO CONTO** di quanto stabilito dell'art. 3, comma 5 e dell'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;
- TENUTO CONTO** di quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024 secondo cui *“possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per l'anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. La riserva è sciolta positivamente qualora l'abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria”*;
- RICHIAMATO** l'art. 4, comma 6 del bando di concorso per cui *“I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”*;
- TENUTO CONTO** della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016);
- CONSIDERATA** la necessaria tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018) anche ai fini della compilazione della



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

graduatoria di merito;

CONSIDERATO in particolare, l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *“Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenza e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”*;

TENUTO CONTO dell'art. 9, comma 3 del bando secondo cui *“Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale (...). Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”*;

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito con gli annessi elenchi dei candidati idonei di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 nonché gli eventuali/successivi decreti di rettifica per la sopra citata classe di concorso;

CONSIDERATE le procedure di reclutamento del personale docente riferite all'anno scolastico 2025/26;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. AAOOGABMI.136 del 10 luglio 2026, recante *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027”* con il relativo Allegato A (Personale docente istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027) ed Allegato B (Ripartizione regionale del contingente nazionale) in base al quale il contingente regionale assunzionale effettivo, per la Regione Puglia, è pari a n. 2410 posti;

VISTO il decreto prot. n. AOODRPU.41568 del 10.07.2026 di ripartizione del contingente regionale dei posti disponibili per le operazioni di immissione in ruolo del personale docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l’a.s. 2026/27 come da Allegato A e ss.mm.ii.;

VISTO l’avviso prot. n. AOODRPU.41475 del 09.07.2026 recante *“Operazioni di assunzione in ruolo per l’a.s. 2026/2027. Assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie di merito al fine della scelta della provincia - Convocazione Fase I - Turno Uno - Errata corrige - Il presente avviso sostituisce il precedente prot. 41422 del 9 luglio 2026”* con cui questo Ufficio ha dato avvio alle anzidette operazioni assunzionali per l’a.s. 2026/27;

VISTI i successivi avvisi di convocazione relativi alle operazioni di immissioni in ruolo da graduatorie di merito del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027 nonché i successivi avvisi di assegnazione province/sedi;

TENUTO CONTO dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, il quale ha introdotto il comma 3-*quater* all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per cui *“I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita [...]”;

VISTO

il proprio decreto prot. n. AOODRPU.44242 del 24.07.2026 recante “D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 - Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 - CDC AM01 - (ex A001) Disegno e Storia dell'arte nell'istruzione Secondaria di I Grado. INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER SURROGA - REGIONE PUGLIA”;

VISTE

le rinunce pervenute, a conclusione delle fasi di convocazione/assegnazione, da parte degli aspiranti GIORGIO Bruna e FAVIERE Fabio per la classe di concorso in questione;

RITENUTO

necessario procedere, ai sensi dell'art. 9 del bando, alla luce delle rinunce testé specificate ed in misura delle stesse, all'integrazione della graduatoria di merito e, per l'effetto, dell'annesso Elenco Idonei “30%”, fermo restando il limite dei posti messi a bando ai fini delle procedure di reclutamento per l'a.s. 2026/27;

DECRETA

Art. 1 - In conformità a quanto specificato in premessa, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024, **è integrata, nella misura delle rinunce intervenute, la graduatoria definitiva di merito**, redatta secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenendo conto delle riserve, delle precedenze e delle preferenze come per legge **nonché** l'annesso **Elenco Idonei “30%”, per la Regione Puglia**, del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, **per la seguente classe di concorso:**

AM01 - (ex A001) Disegno e Storia dell'arte nell'istruzione Secondaria di I Grado

con i nominativi di seguito specificati;

- (GM) MARE Angela, punteggio totale 192,00.
- (GM) RUGGIERI Francesca, punteggio totale 192,00.
- (IV) LO RE Annalisa, punteggio totale 188,00.
- (IV) MANCINO Francesca, punteggio totale 187,75.

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale - www.pugliausr.gov.it (Sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso) - di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 3 - La graduatoria e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, redatti ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, sono altresì pubblicati in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul succitato sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Silipo

Agli UU.AA.TT. dell'U.S.R. Puglia

Alle OO.SS. del comparto Scuola – Puglia (tramite pubblicazione sul sito web istituzionale)

Ai candidati - sito web U.S.R. Puglia (Home p. + Amministrazione Trasparente)

Al Portale del Reclutamento INPA